

TAR Reggio Calabria 12/02/1999 n. 143
legge 109/94 Articoli 20, 34 - Codici 20.1, 34.1

La prescrizione del bando di gara in ordine all'iscrizione delle ditte concorrenti nella categoria qualificata come prevalente e in quella qualificata come scorporabile non significa - anche tenuto conto del principio generale secondo cui nel dubbio le previsioni del bando di gara vanno intese nel senso favorevole alla massima partecipazione - che le imprese partecipanti debbano possedere entrambe le iscrizioni, bensì che ai fini della partecipazione di imprese singole è richiesta semplicemente l'iscrizione nella categoria prevalente e che, nel caso di raggruppamento di imprese, è consentito l'affidamento di parti delle opere (quelle, appunto, scorporabili) all'impresa mandante solo di esse responsabile ed in possesso solo delle iscrizioni corrispondenti. Non è motivo di esclusione da una gara, in un appalto pubblico a licitazione privata, la mancata indicazione della ditta subappaltatrice da parte dell'impresa concorrente.